



Città di Termini Imerese

Provincia di Palermo

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

REGOLAMENTO

Emendato ed approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. 40 del 3/08/2009

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.° 40 del 03/08/2009

In Vigore dal 18 agosto 2009

INDICE

Articolo	Descrizione	Pagina
1	Oggetto	2
2	Definizioni	2
3	Composizione e nomina	3
4	Ufficio della Commissione	4
5	Campo di applicazione	5
6	Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza	6
7	Competenze	7
8	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente	8
9	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza pari o inferiore a 200 persone	9
10	Controlli di cui all'art. 141 - 1° comma lett. e) del T.U.L.P.S.	10
11	Modalità e contenuto della domanda	10
12	Convocazione	11
13	Riunione	12
14	Formulazione del parere e relativo verbale	12
15	Spese istruttorie	13
16	Compenso	14
17	C.I.V.L.P.S.	14
18	Disposizioni finali	15
Allegato A	Modello di domanda	16
Allegato B	Documentazione tecnica da allegare	18
Allegato C	Documenti necessari per la verifica degli allestimenti temporanei	22
Allegato D	Elaborati e documenti da presentare nel giorno della verifica alla commissione, relativi ad allestimenti temporanei	23

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 6.05.1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n. 773, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001 n. 311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:

- a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze);
- b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, limiti di età, ecc.);
- c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es. un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell'interno n. 52 del 20.11.1982;
- e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20.11.1982;
- f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;

- g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli* viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario (circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 408/tb 30 del 27.09.1989);
- j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Art. 3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita Commissione) è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare per non più di 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine.

La Commissione è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Dirigente del 3° Settore o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche ed impiantistiche.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, per ogni componente la Commissione può prevedere uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica, in statica o altra disciplina tecnica, nonché su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli **esercenti locali** (*) di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali del lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

In applicazione dell'art. 3 comma 6 del decreto del Ministero dell'Interno, 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la composizione dell'organo collegiale è integrata con funzioni consultive da un rappresentante del CONI, nei casi in cui oggetto dell'attività di verifica di competenza della commissione sia un impianto sportivo.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso di specifica professionalità tecnica. L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPAV, in possesso di specifica professionalità tecnica o fra i dipendenti di altre Amministrazioni.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza della nomina, la decadenza è disposta dal Sindaco su proposta della Commissione.

Art. 4 UFFICIO DELLA COMMISSIONE

La struttura organizzativa della Commissione è rappresentata dall'Ufficio Manutenzione Impianti elettrici e Tecnologici composta da personale dello stesso ufficio. Le competenze dell'ufficio in particolare sono:

- istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
- invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno;
- redige i verbali di seduta;
- custodisce gli originali dei verbali;
- invia copia dei verbali ai componenti la Commissione ed all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..

Art. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema - teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezione cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e (*) attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettacoli (con capienza fino a 5000 persone);
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
- o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).

Art. 6 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.):

1. i parchi divertimento e/o luna park fino a 10 giostre e/o attrazioni, il collaudo è sostituito dalle certificazioni di collaudo all'origine e corretta installazione acquisite e verificate dal Comando di Polizia Municipale;
2. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni; giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0.80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 2.07.2003). Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Sindaco potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
3. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
4. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche di cui all'art. 118 del R.D. 635/40:
 - ingresso consentito ad un'indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere di trattenimento e svago o a mezzo di biglietto d'invito a non soci;
 - la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo;
 - pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini cioè senza indicare "pubblicità riservata ai soci del circolo" (art. 31 L. 383/2000), strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;

5. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
6. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
7. sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
8. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità il luoghi pubblici o aperti al pubblico;
9. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

I locali e i luoghi di cui al precedente comma, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, devono congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 O 69 del R.D. n. 773/11931, presentare al Comune prima dell'inizio della manifestazione:

- la idoneità statica delle strutture allestite;
- il progetto esecutivo dell'impianto elettrico a firma di un tecnico abilitato;
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati e gli eventuali elaborati esecutivi ai sensi del Decreto 22/01/08 n. 37 e s.m.i., a firma di impresa e tecnico abilitato;
- la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
- la idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 7 COMPETENZE

La Commissione di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione

Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 della Legge 28.05.2001 n. 311.

In particolare la Commissione provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337, (disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e Legge 13 dicembre 1998 n. 426);
- e) controllare con frequenza che vengono osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionano regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richiesti, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Art. 8 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al Regolamento del TULPS, art. 141, comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga che, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445/2000.

2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

Art. 9 - LOCALI ED IMPIANTI (SIA FISSI CHE TEMPORANEI) DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141 comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., le verifiche e gli accertamenti in luogo della Commissione sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto 22/01/08 n. 37 e s.m.i., a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti esistenti.

In occasione di pubblici spettacoli organizzativi dall'Amministrazione Comunale, la predetta relazione tecnica può essere redatta da un geometra, architetto o da un ingegnere dipendente della stessa, purché svolga attività all'interno degli uffici tecnici anche se non iscritto all'albo.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

**Art. 10 - CONTROLLI DI CUI ALL ART. 141 - 1° COMMA LETT. E) del
T.U.L.P.S.**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati, ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del Regolamento del TULPS.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma, del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art, 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione, con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 11 - MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA

Ogni richiesta d'intervento della Commissione per i locali e impianti fissi, deve essere indirizzata al Presidente della Commissione con domanda, utilizzando il modello di cui all'allegato a), corredata dalla documentazione di cui all'allegato b).

Qualora si chiede l'intervento per manifestazioni aventi carattere temporaneo, detta presentazione deve avvenire, almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

Per le manifestazioni a carattere temporaneo, la documentazione da allegare alla domanda è quella di cui all'allegato c), al momento del sopralluogo l'ente organizzatore dovrà produrre la documentazione prevista nell'allegato d).

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che sia esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione.

Art. 12 CONVOCAZIONE

La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del segretario della commissione a tutti i componenti almeno 24 ore prima della seduta o del sopralluogo.

Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura degli uffici (*), salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica; nei casi di urgenza anche telefonicamente.

L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all' Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di parere (*), funzionari di altri servizi ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

A richiesta potrà essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per il pubblico trattenimento e spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto e dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Il richiedente il provvedimento finale è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.

L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione e in casi urgenti secondo la scadenza delle manifestazioni (*).

Art. 13 - RIUNIONE

Le riunioni si tengono di norma presso gli Uffici del 3° Settore del Comune o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Qualora non tutti i membri siano presenti entro 60 (sessanta) minuti dall'ora convenuta per la seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.

Art. 14 - FORMULAZIONE DEL PARERE E RELATIVO VERBALE

Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi che seguono, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio della Commissione.

In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Comunale (CCVLPS), da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 818/1984.

Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo in cui per cause di forza maggiore non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse dalla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- **i singoli pareri dei componenti (*)**;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Alla presenza di un solo parere negativo la Commissione non rilascerà l'agibilità (*).

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax o via telematica) a cura del Segretario.

Quest'ultimo invierà ulteriore copia gli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Art. 15 - SPESE ISTRUTTORIE

L'entità delle spese di istruttoria per ogni procedimento è così determinata:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Esame preventivo di fattibilità del progetto [€ 150,00]; | <input type="checkbox"/> Esame documenti per la verifica degli allacciamenti temporanei [€ 150,00]; |
| <input type="checkbox"/> Esame definitivo del progetto [€ 150,00]; | <input type="checkbox"/> Sopralluogo di verifica allestimenti temporanei [€ 150,00]; |
| <input type="checkbox"/> Sopralluogo di verifica [€ 150,00]; | <input type="checkbox"/> Rinnovo agibilità - Riesame pratica [€ 150,00]; |

Le predette tariffe saranno aggiornate con delibera di Giunta Comunale ogni tre anni, alla scadenza naturale della Commissione.

Le spese di cui al comma precedente sono a carico del destinatario del provvedimento finale, il quale dovrà documentarne il versamento al momento della presentazione dell'istanza per i primi due casi e prima del sopralluogo nell'ultima ipotesi.

Il versamento deve essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- versamento su c.c.p. n.° 15593908 intestato a Comune di Termini Imerese, indicando la causale di versamento;
- bonifico bancario intestato a Tesoreria del Comune di Termini Imerese, indicando la causale di versamento.

Nel caso di seduta della Commissione andata deserta per mancato intervento di un componente, non saranno richieste ulteriori spese alla ditta richiedente.

La mancata corresponsione delle spese di istruttoria, comporta l'improcedibilità della pratica.

Art. 16 COMPENSO (*)

Ai fini del risparmio economico, non è obbligo, da parte del Comune, riconoscere alcuna indennità di partecipazione ai componenti della Commissione. Agli stessi sarà certificata la partecipazione, quale componenti di commissione speciale, ai fini dell'integrazione del proprio curriculum vitae e saranno riconosciute le spese di missione fino ad un massimo di €. 30,00 al lordo, certificate a mezzo di documentazione fiscale, qualora risultino essere residenti al di fuori del territorio di competenza della commissione.

1. Qualora il Sindaco, nella qualità di presidente della commissione, lo ritenga necessario, avanzerà proposta di delibera al Consiglio Comunale affinché venga riconosciuto un trattamento economico ai componenti della stessa secondo i criteri del comma 2.
2. Tutti i componenti della commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento usufruiranno di un trattamento economico pari a euro 30,00 lordi per tutte le sedute. Qualora nella stessa giornata siano previste più sedute il trattamento economico viene riconosciuto per una sola seduta. Agli impiegati del Comune, componenti della commissione, il trattamento economico sarà riconosciuto con un'indennità conforme al vigente C.C.N.L.

Art. 17 - COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

I Sindaci dei Comuni vicini, tramite convenzione, possono associarsi con il Comune di Termini Imerese per utilizzare nel territorio di pertinenza la C.C.V.L.P.S. trasformandola in una Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.I.V.L.P.S.) ai sensi e nel rispetto dell'art. 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Il Sindaco del Comune capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati, provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge .

Le entrate e le spese previste nel presente regolamento sono computate sul bilancio del Comune capofila.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Le presenti norme hanno validità fino all'eventuale emanazione di nuove norme in materia.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e gli atti aventi natura regolarmente che comunque risultino in contrasto con quanto disposto del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

Qualora venga promulgata una legge, sia nazionale che regionale, che possa incidere nel presente regolamento lo stesso sarà aggiornato dalla Commissione Comunale pertinente in materia e trasmessa al Consiglio Comunale per eventuali modifiche, entro la terza seduta dall'entrata in vigore della stessa legge (termine non perentorio) (*).

(*) modifiche introdotte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03/08/09.

Al Sig. **PRESIDENTE della C.C.V.L.P.S.**
Comune di Termini Imerese
P.zza Duomo
90018 Termini Imerese (PA)

Oggetto: Richiesta convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il ___/___/___ residente a _____ in Via _____ n.____
codice fiscale n. _____, nella qualità di _____
telefono n. _____, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del
T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773, del Regolamento di Attuazione e dell'art. 20 della legge 7
agosto 1990 n. 241:

CHIEDE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> L'esame preventivo di fattibilità del progetto; | <input type="checkbox"/> L'esame documenti per la verifica degli allacciamenti temporanei; |
| <input type="checkbox"/> L'esame definitivo del progetto; | <input type="checkbox"/> Il sopralluogo di verifica per allestimenti temporanei; |
| <input type="checkbox"/> Il sopralluogo di verifica; | <input type="checkbox"/> Il rinnovo agibilità - Riesame pratica. |

al fine di ottenere il parere di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., per l'attività di: _____
_____ che avrà inizio in data _____.

(indicare la tipologia di esercizio:cinema, teatro, sala da ballo, auditorio, sala convegno, locale di trattenimento, circo, luna park, impianto sportivo, piscina pubblica, altro specificare)

Denominata _____, sita/da realizzarsi in questo
Comune in Via _____ n. _____.

Si precisa che trattasi di: _____.
(esercizio nuovo; modifiche sostanziali di strutture o di impianti in esercizio esistente; modifica delle attività svolte; precedente autorizzazione a tempo definito in scadenza; adempimento delle prescrizioni impartite ecc.)

Le strutture e gli impianti saranno predisposte e pronte per la verifica del _____.
(da compilarsi in caso di richiesta di sopralluogo, indicando data ed ora, dell'allestimento dei locali e delle strutture).

DICHIARA

(barrare la voce interessata)

- Di non avere subito condanne per reati di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. e di non essere sottoposto alle misure di cui all'art. 11 - n. 2 T.U.L.P.S.;
- Di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 T.U.L.P.S.);
- che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 10 - comma 4° - legge 31/05/1965, n. 575 così come sostituita dall'art. 3 legge 09/03/1990, n. 55;
- di avere ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione obbligatoria dei figli minori in età scolare (art. 12 T.U.L.P.S.);
- di non avere figli minori in età scolare (art. 12 T.U.L.P.S.);
- di avere la concessione di suolo pubblico n. _____ del _____;
- di essere consapevole che la presente domanda non comprende il permesso di occupazione suolo pubblico e decade in assenza dello stesso;
- attestazione disponibilità dei locali/luogo;
- che i trattenimenti avranno inizio e termine dalle ore _____ alle ore _____;
- che durante i trattenimenti la tonalità della musica e degli amplificatori verrà tenuta costantemente bassa in modo da non arrecare disturbo alle quiete ed alla tranquillità dei cittadini, alle ore 23,30 verrà ottenuto il volume dei suoni mediante opportuni accorgimenti e con l'eliminazione dei toni bassi.

In ogni caso verranno rispettati i limiti di legge in materia di inquinamento acustico e cioè: D.P.C.M. 01/03/1991; D.P.C.M. 14/11/1997; D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215; legge 26/10/1995 n. 447.

La documentazione relativa al rispetto della normativa sui rumori sopra indicata sarà tenuta presso l'attività stessa e sarà presentata a richiesta dell'organo di controllo.

Allo scopo allega la documentazione, prevista dalla Legge e dal regolamento vigente, la cedola del versamento/bonifico per le spese istruttorie del procedimento, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Termini Imerese lì _____

FIRMA

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

Fase di esame progetto:

- (1) Pianta in scala 1.300 della zona in cui sorge in fabbricato nel quale dovrà avere sede l'attività che si intende esercitare: in detta pianta, oltre alle vie d'accesso, dovranno essere indicati anche i fabbricati confinanti o adiacenti nel perimetro di mt. 100;
- (2) Piante e sezioni in scala 1:100 di tutti i piani e (o locali pertinenti l'attività, specificando, con termini e simboli grafici:
 - a) La destinazione di ogni singolo locale, con evidenziati la disposizione ed il numero dei posti;
 - b) L'andamento di eventuali compartimentazioni antincendio;
 - c) La posizione di eventuali camini predisposti per l'evacuazione dei fumi;
 - d) L'andamento dei percorsi o vie di fuga evidenziandone le dimensioni;
 - e) La posizione e le dimensioni delle porte adducenti ai "luoghi sicuri";
 - f) La posizione dei mezzi fissi e mobili di antincendio;
 - g) La posizione e l'andamento di eventuali impianti tecnologici particolari (condotte aria condizionata e per riscaldamento);
 - h) La posizione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi;
 - i) La posizione di serrande tagliafuoco adducenti a locali destinati ad altri usi;
 - j) La posizione di eventuali rilevatori antincendio;
 - k) La posizione di impianti termici;
 - l) La posizione di deposito dei materiali combustibili;
 - m) Altro.
- (3) Planimetria dell'area esterna dedicata al parcheggio con indicazione della sistemazione dello stesso e dei flussi di viabilità;
- (4) Relazione tecnico-descrittiva contenente esaurienti notizie atte ad accertare che sono osservate, punto per punto, le norme di sicurezza contenute nella circolare del Ministero dell'interno - Direzione Generale dei servizi Antincendio - n. 16 del 15.02.1951 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

La stessa dovrà fornire indicazioni in merito a:

- a) alle caratteristiche delle chiusure delle porte di sicurezza che dovranno essere facilmente apribili con semplici spinte dall'interno verso l'esterno;
 - b) alla ricettività massima del complesso, compreso il personale di servizio, computando anche la capienza massima di sale di attesa, sale riunioni, ecc. ad essa pertinenti;
 - c) al carico antincendio massimo dei vari locali;
 - d) alla classe di appartenenza, ai fini antincendio, dei materiali di arredamento, dei vari locali compreso addobbi, tende, moquette, rivestimenti murali, ecc.;
 - e) all'esistenza o meno ed alla potenzialità dell'aria, con relativa dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche;
 - f) all'esistenza o meno di impianti fissi di rilevazione e/o di spegnimento antincendio, fornendo le caratteristiche tecniche.
- (5) Progetto degli impianti elettrici, normale e di sicurezza, corredati di schemi e planimetrie, nonché relazione tecnico-descrittiva relativa alle caratteristiche degli impianti, sia il progetto che la relazione tecnico descrittiva devono essere rispondenti alle vigenti norme CEI - UNI, al D.L.vo n. 37/08 e s.m.i, al DPR n. 547 del 1955 e al DPR n. 689 del 1959 e s.m.i.; al D.L.vo n. 81/08.
- (6) Relazione illustrativa delle caratteristiche delle strutture e della loro resistenza al fuoco
- (7) Relazione tecnica riguardante:
- a) la cubatura;
 - b) le caratteristiche dei servizi igienici dei locali, compresi quelli corrispondenti ai requisiti previsti dal DPR 384/789 per portatori di handicap;
 - c) le soluzioni adottate in materia di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 27.04.1978 n. 384 ed alla legge n. 104 del 05.02.1992 e s.m.i..
- (8) Progetto relativo parere dei Vigili del Fuoco (nei casi necessari).

Fase di verifica:

- (1) dichiarazione, in copia conforme, del produttore con cui attesti la conformità del materiale impiegato nelle opere di finitura e/o arredo al prototipo omologato, ovvero dichiarazione del venditore attestante che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità, specificando gli estremi di omologazione
- (2) dichiarazione del costruttore attestante la conformità delle porte e/o degli altri elementi di chiusura al/ai prototipo/i approvato/i;
- (3) certificato, con gli estremi di approvazione e la scadenza, attestante la conformità di prototipo riconosciuto di "tipo approvato" dal Ministero dell'Interno per ciascun esemplare dei dispositivi di sicurezza approvati a norma di legge;
- (4) dichiarazione di conformità degli impianti di protezione attiva antincendio, realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio ed a regola d'arte;
- (5) certificazione con la quale le ditte installatrici attestano che i seguenti impianti siano realizzati a regola d'arte, nonché i relativi certificati di collaudo e/o verifica (firmati da professionista all'Albo professionale e legalmente autorizzato):
 - a) impianti elettrici, normale e di sicurezza;
 - b) impianti di riscaldamento e/o climatizzazione;
 - c) impianto per il trasporto e l'utilizzazione del gas liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consumo del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
 - d) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori o montacarichi;
- (6) certificato di collaudo e/o verifica (firmato da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato) degli impianti di protezione attiva antincendio;
- (7) certificato di collaudo (firmato da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato) della rete di adduzione del gas;
- (8) certificato di collaudo statico (rilasciato da professionista iscritto all'Albo professionale legalmente autorizzato) di tutte le strutture, con chiare indicazioni dei carichi e sovraccarichi, nonché delle sollecitazioni di varia natura ammissibili dalla normativa vigente;
- (9) Istanza di richiesta C.P.I. inoltrata ai VV.F. o C.P.I. se rilasciato.

- (10) certificato di corretto montaggio ed ancoraggio delle strutture mobili, delle controsoffittature e delle eventuali strutture aeree (impianti di ventilazione e/o condizionamento, corpi illuminanti e ornamentali, ecc) rilasciato da professionista iscritto all'Albo professionale e legalmente autorizzato;
- (11) approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo) secondo un progetto da depositare per il parere di competenza ai VV.F.
- (12) planimetria dei luoghi con indicazione delle vie di fuga, dei mezzi di estinzione e la loro collocazione, delle lampade di emergenza e dei servizi igienici valutati in funzione del numero degli spettatori;
- (13) elaborazione di un piano di evacuazione in caso di pericolo;
- (14) adempimenti di cui al D.P.R. 462/01.

Altro eventualmente ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolarità dell'attività o a seguito di nuove normative.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA VERIFICA DEGLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI

- 1) Relazione tecnico-descrittiva degli ambienti e luoghi ove si svolgerà la manifestazione contenente:
 - a) l'ubicazione dei luoghi e i tipi intrattenimenti, da elencare, l'eventuale, mostre, esposizioni, servizi igienici e vari, disimpegni;
 - b) esaurienti notizie atte ad accertare l'osservanza delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa, con l'indicazione della capienza, della idoneità delle vie d'esodo ed i percorsi per raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio, i servizi igienici, la disposizione dei posti per disabili e relativi servizi;
 - c) indicazione della distribuzione dei posti per il pubblico.
- 2) Planimetrie ed elaborati grafici con quotature a firma abilitato iscritto all'ordine riportante i dati di cui al precedente punto 1.;
- 3) Relazione tecnica e progetto dell'impianto elettrico, redatta secondo le indicazioni di cui alla norma CEI 0-2, guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, redatta da tecnico competente (ingegnere o perito) iscritto al rispettivo Ordine Professionale;
- 4) Relazione tecnica e progetto delle strutture in conformità alle vigenti norme.

Sia il progetto che la relazione tecnica devono avere come riferimento le norme CEI UNI, il D.L.vo n. 37/08 e il D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Per i circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, i suddetti elaborati dovranno conformarsi alle disposizioni previste dal Titolo VII della D.M. 19.08.1996.

Per teatri tenda e strutture similari, i suddetti elaborati dovranno conformarsi al Titolo III DL D.M. 19.08.1996.

ELABORATI E DOCUMENTI DA PRESENTARE NEL GIORNO DELLA VERIFICA ALLA COMMISSIONE, RELATIVI AD ALLESTIMENTI TEMPORANEI

- (1) Certificato di collaudo e/o verifica degli impianti elettrici (firmati da professionista iscritto all'Albo professionale legalmente autorizzato);
- (2) Dichiarazione di conformità del predetto impianto alla regola d'arte, rilasciata dall'installazione, iscritto al registro Ditte o all'Albo delle Imprese Artigiane e redatta secondo le indicazioni di cui alla norma CEI 0-3, guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;
- (3) Certificato di collaudo statico delle strutture per le quali occorre che la prova di carico sia almeno 500 Kg/mq.;
- (4) Certificazione che le strutture e i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto interministeriale 28.04.1984 (G.U. n. 246 del 06.09.1984) nonché certificazione relativa alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione, firmata da un professionista abilitato;
- (5) Certificazione con la quale la ditta installatrice attesta che l'impianto di trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido ed aeriforme all'interno della struttura, a partire dal punto di deposito o dal punto di consegna dell'Ente distributore, è stato realizzato a regola d'arte, nonché relativo certificato di collaudo e/o verifica a firma di professionista abilitato delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- (6) Altro secondo la particolarità delle strutture, su indicazione della Commissione; per teatri tenda e strutture similari, circhi, parchi divertimento e spettacoli viaggianti esibire;
- (7) Una certificazione da parte di un tecnico abilitato, con periodicità annuale, attestante gli esiti della verifica effettuata sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- (8) Progetti delle strutture, approvati precedentemente al loro primo impiego, corredati da disegni tecnici e planimetrie indicanti le vie d'esodo e la distribuzione dei posti per il pubblico;
- (9) Dichiarazione di conformità degli impianti e dei materiali;
- (10) Dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente di volta in volta;
- (11) Certificazione a firma di un tecnico abilitato che gli appoggi delle strutture sono idonei alla portata del terreno.